3. *Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata — Decisione della commissione per le petizioni del Parlamento che archivia una petizione (Art. 194 CE; regolamento del Parlamento europeo, art. 191, n. 6) (v. punti 23-30)*

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della commissione per le petizioni del Parlamento europeo 20 giugno 2007, recante archiviazione della petizione presentata dal ricorrente il 7 febbraio 2007 (petizione n. 95/2007).

Dispositivo

1) La decisione della commissione per le petizioni del Parlamento europeo 20 giugno 2007, recante archiviazione della petizione presentata dal sig. Ingo-Jens Tegebauer il 7 febbraio 2007 (petizione n. 95/2007), è annullata.

2) Il Parlamento sopporterà le proprie spese nonché quelle del sig. Tegebauer.

Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) 14 settembre 2011 — Olive Line International / UAMI — Knopf (O-live)

(causa T-485/07)

«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo O live — Nome commerciale anteriore Olive line — Impedimento relativo alla registrazione — Art. 8, n. 4, del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 4, del regolamento (CE) n. 207/2009] — Diritto di vietare l'uso di un marchio più recente — Rischio di confusione — Art. 7 della legge spagnola sui marchi e art. 8, n. 1, del regolamento n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, del regolamento n. 207/2009]»

1. *Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio non registrato o di un altro segno utilizzato nella prassi commerciale — Presupposti — Interpretazione alla luce del diritto comunitario — Valutazione alla luce dei criteri stabiliti dal diritto nazionale che disciplinano il segno fatto valere (Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 4) (v. punti 49-51)*

2. *Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio non registrato o di un altro segno utilizzato nella prassi commerciale (Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 4) (v. punti 67, 103-107)*

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 26 settembre 2007 (procedimento R 1478/2006-2), relativa ad un'opposizione tra la Olive Line International, SL, ed il sig. Reinhard Knopf.

Dispositivo

1) La decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 26 settembre 2007 (procedimento R 1478/2006-2) è annullata

2) L'UAMI è condannato alle spese.

3) Il sig. Reinhard Knopf sopporterà le proprie spese.